

World Law and Economics

GLOBAL KNOWLEDGE



Gerard van Schagen, World Map, 1689

Anno V- Gennaio – Dicembre 2021 n. 1-2-3 - Marzo 2022 - Periodico quadrimestrale *on line open access*

PONTANI E ASSOCIATI – MILANO

SOMMARIO

Editoriale

Dottrina

F. Pontani, “Casse di previdenza ed assistenza privatizzate.

Il contributo di solidarietà ed i “massimali” di computo.

Il regolamento pro-rata e la sua costante violazione.

pagg. 1- 17

Documenti di riferimento non pubblicati in articoli o in siti web

EDITORIALE

L'anno 2021 è stato connotato da una recrudescenza della già grave pandemia (del 2020) da SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) Sars-CoV-2 (o Coronavirus o Covid 19) che ha comportato, nel nostro Paese (e non solo), un numero elevatissimo di decessi (anche per l'impossibilità del sistema ospedaliero di prestare assistenza a pazienti afflitti da altre gravi patologie) ed inabilità (temporanee o permanenti) di varia natura non solo a seguito degli effetti del virus, ma anche conseguenti all'inoculazione dei diversi tipi di vaccino (che molte vite hanno salvato).

L'imposizione di periodi di *lockdown* per quarantena prudenziale o da infezione ha determinato una contrazione dell'attività lavorativa di presenza e reso meno efficiente detta attività anche a ragione delle difficoltà di gestione della *supply chain* con aggravamento dei livelli di povertà assoluta e relativa di tanti consumatori.

Il fenomeno dell'illegalità, che si è diffuso ed ampliato nelle aree economico-finanziarie più disparate, grazie anche ai *virus* informatici e all'inadeguata protezione dei dati, ha inciso ulteriormente sugli anziani e sui giovani, le classi sociali storicamente più a rischio, ed ha incrementato le disparità di genere.

Questa edizione della rivista vede un solo contributo che sottolinea il tema dei comportamenti delle Casse Previdenziali privatizzate (o almeno di alcune delle stesse) in tema di contributi di solidarietà non imposti per legge e di calcolo delle pensioni erogate ai professionisti pensionati di dette Casse, incuranti detti enti (che hanno preteso di interpretare le leggi dello Stato con visioni particolarmente soggettive) e gli, obbligati (anche pubblici ufficiali) per legge, ad amministrarli correttamente ed a vigilare e controllare i loro comportamenti.

Il Direttore responsabile
Franco Pontani

Casse di previdenza ed assistenza privatizzate

Il contributo di solidarietà ed i “massimali” di computo

Il regolamento *pro-rata* e la sua costante violazione

Abstract

Il tema affrontato, per quanto oggetto di approfondite analisi da parte della Suprema Corte, che ha sempre condannato le Casse di Previdenza privatizzate sui temi dei contributi di solidarietà, non stabiliti per legge e della fissazione di massimali nei calcoli relativi all'erogazione delle pensioni del rispetto del regolamento *pro-rata* nel transito dal sistema retributivo a quello contributivo, e poi da un sistema rigido, sino al 2006 incluso, di *pro-rata* ad uno attenuato (dal 2007) fissando uno spartiacque tra il pensionati ante 2006 e quelli con pensione maturata dal 2007.

Si sottolinea l'assoluto disinteresse degli amministratori, sindaci e delegati dagli Ordini professionali dando prevalenza ai disposti di regolamenti che la Singole Casse si sono dati, regolamenti *contra legem*, ad approvare i bilanci annuali di tali enti con la conseguenza di dichiarare veritieri e coretti i bilanci annuali di tali enti. Ciò anche se in relazione alla natura giuridica di detti enti alcuni dei componenti degli organi di gestione e controllo rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.

Nell'elaborato si sottolineano gli aspetti normativi, i pronunciamenti giurisprudenziali più rilevanti e le omissioni degli organi di gestione, controllo e vigilanza preposti per legge a svolgere specifiche funzioni ed evitare danni ai pensionati delle Casse privatizzate.

SOMMARIO

1. Premesse. 2. I sistemi di vigilanza e controllo. 3. Il contributo di solidarietà ed il Regolamento *pro-rata*. 4. Gli orientamenti giurisprudenziali. 5. Questioni in tema di Bilancio civilistico annuale, *Reputational report* e Bilancio sociale. Omessa vigilanza e controllo. 6. Conclusioni.

1. Premesse

Nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, comma 32 della L. 24 dicembre 1993 n. 537¹, in vigore il 1° gennaio 1994, il Governo è stato delegato ad emanare, uno o più decreti legislativi diretti a *riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza*. Più specificatamente, al comma 34 dello stesso articolo, si è disposto che il Governo fosse delegato ad emanare uno «*specifico decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne erano prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali*» operando in armonia con i principi fissati al comma 33 dello stesso articolo di legge.

Il citato comma 33, tra le altre regole, ha disposto (sub a. 4) «*la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria*

¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24:537>

iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti».

In attuazione della delega di cui si è detto è stato emanato il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509², che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:

1. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (CF);
2. Cassa di previdenza tra dottori commercialisti (ora CNPADC);
3. Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri (CG);
4. Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti (INARCASSA);
5. Cassa nazionale del notariato (CNn);
6. Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPR);
7. Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
8. Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
9. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
10. Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
12. Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
13. Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);
14. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI³);
15. Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI),

poi incrementati a 20 con il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103⁴.

Questi enti si sono dati, variandoli nel tempo, propri regolamenti sottoposti alla vigilanza ed approvazione (avallo) ministeriale⁵ ed è in relazione ad alcuni degli stessi e di alcune clausole degli stessi che un certo numero di pensionati (che si sono informati sui loro diritti), che hanno loro corrisposto, nel tempo, contributi ai fini pensionistici, ha innescato contenziosi che sono stati oggetto di trattazione anche da parte di quotidiani nazionali e di associazioni di categoria.

I pensionati che sono stati principali attori nei citati contenziosi e che hanno condotto a pronunciamenti della magistratura, in tutti i gradi di giudizio sino alla Corte di Cassazione, anche a Sezioni unite, sono quelli della Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (poi, associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, CNPR⁶) e della Cassa di previdenza tra dottori commercialisti (poi Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, CNPADC⁷). Questo, intuitivamente, non significa che non vi siano stati professionisti pensionati di altre Casse previdenziali privatizzate che non abbiano instaurato contenziosi in materia di prelievi (che vedremo essere indebiti) e/o di erogazioni non in conformità a legge delle pensioni effettuate da dette Casse di Previdenza.

² <https://web.camera.it/bicamerale/leg14/entigestori/normativa/dlgs509.htm> (Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

³ Che confluirà nell'INPS dal mese di luglio 2022 (N. BARTOLUCCI, *Inpgi confluisce in Inps da luglio 2022. Provvedimento in bozza Legge Bilancio*, Prima Comunicazione on line, 28 ottobre 2021, <https://www.primaonline.it/2021/10/28/337395/inpgi-confluisce-in-inps-da-luglio-2022/>).

⁴ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-03-02&atto.codiceRedazionale=096G0083&elenco30giorni=false.

⁵ Vedi *infra*, par. 2.

⁶ <https://www.cassaragionieri.it/profilo-e-guida-alla-cassa>.

⁷ <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cos%C3%A8-la-cassa.html>.

A seguito della c.d. Riforma Dini⁸ (L. 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995, cui ha fatto seguito il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103⁹) si concretò un passo fondamentale di realizzazione di un sistema pensionistico che interessava anche le Casse previdenziali privatizzate¹⁰.

A detta riforma ne seguirono altre modificative di quella, tuttavia, il sistema dei contributi previdenziali pretesi e le modalità di calcolo delle pensioni erogate vennero male interpretati (e quindi applicati e controllati) sia dai Ministeri vigilanti, sia dagli organi gestori di dette Casse ed ancora dalla stessa Corte dei conti incaricata della verifica dei rendiconti (e non solo) delle Casse privatizzate, nonché dai collegi sindacali delle stesse e dai professionisti delegati ad approvare i bilanci e nominati a tale scopo dagli Ordini ed enti professionali di appartenenza¹¹.

Il tutto, come osservato in dottrina¹², si è realizzato a partire dal 1994 (anno della loro privatizzazione [...]) ed anche in seguito alla Riforma Dini del 1995 [...],

«progressivamente peggiorando i criteri di calcolo delle prestazioni erogate, sia per tener conto del nuovo criterio contributivo, ma soprattutto più in generale per fronteggiare i problemi di bilancio.

Queste modifiche, però, sono state talvolta applicate al di là di quanto consentito dalla legge, fino a violare spesso – secondo la Cassazione – il principio del pro-rata.

In seguito a questo è nato un contenzioso promosso da molti professionisti (soprattutto¹³ Commercialisti, sia Ragionieri che Dottori) che hanno agito in giudizio ottenendo il ricalcolo della pensione (quantomeno per i pensionati ante 2007)».

2. I sistemi di vigilanza e controllo

L'attuale quadro normativo di riferimento è particolarmente articolato e complesso¹⁴ alla luce sia delle numerose variazioni intervenute nel tempo, sia della disseminazione dei provvedimenti in materia (spesso accorpati in altre norme di legge), auspicabile la redazione di un Testo unico. A tale confuso sistema si debbono aggiungere le sentenze in materia della Corte costituzionale, delle Corti della giustizia amministrativa e di quelle della giustizia civile sino alla Suprema Corte di Cassazione.

I sistemi di vigilanza e controllo (ex D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509), come detto, sono distribuiti tra diversi enti: ministeri, Corte dei conti, Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Collegio

⁸ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335!vig=#:~:text=Mostra%20Atto%20Multivigente,-LEGG%208%20agosto%201995%2C%20n.%20335,-Riforma%20del%20sistema.>

⁹ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-03-02&atto.codiceRedazionale=096G0083&elenco30giorni=false.

¹⁰ In relazione allo scenario normativo cfr. M. IACOVIELLO, *I principi generali sulle Casse Professionali di previdenza*, 14 febbraio 2021 [https://www.iacoviello.it/casse-professionali/2021/le-casse-professionali-privatizzate/#La normativa fondamentale sulle Casse Professionali](https://www.iacoviello.it/casse-professionali/2021/le-casse-professionali-privatizzate/#La%20normativa%20fondamentale%20sulle%20Casse%20Professionali); in relazione alla Cassa previdenziale forense, v. M. IACOVIELLO, *La Cassa Forense e le sue fonti normative attuali e previgenti*, 13 febbraio 2021, <https://www.iacoviello.it/casse-professionali/cassa-forense/2021/la-cassa-forense-e-le-sue-fonti-normative-attuali-e-previgenti/> e l. Bresciani, *I poteri normativi della Cassa forense dopo la privatizzazione. L'inquadramento dogmatico e gli orientamenti della giurisprudenza*, ADAPT University Press, Working Paper n. 5, https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/05/wp_2021_5_bresciani.pdf.

¹¹ I 15 (e poi 20) soggetti privatizzati di cui sopra nel testo.

¹² M. IACOVIELLO, *Il calcolo della pensione dei liberi professionisti ed il principio del pro rata*, 20 febbraio 2021, <https://www.iacoviello.it/casse-professionali/2021/il-calcolo-della-pensione-dei-liberi-professionisti-ed-il-principio-del-pro-rata/>.

¹³ Ma non esclusivamente.

¹⁴ Per una ricognizione del quadro normativo di riferimento del settore previdenziale il rinvio è all'elaborato dell'ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati), <https://www.adepp.info/wp-content/uploads/2020/01/il-quadro-normativo.pdf>.

dei Sindaci dei singoli enti, revisori legali dei conti e assemblee dei delegati degli Ordini, collegi, elenchi professionali degli esercenti le libere professioni.

Il D. Lgs. n. 509/94 ha statuito¹⁵ che la vigilanza sulle Casse previdenziali ed assistenziali privatizzate sia esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti (per la Cassa forense e quella del notariato il Ministero è quello della giustizia) ad esercitare la vigilanza sulle Casse previdenziali e assistenziali trasformate, per legge, in associazioni (meglio, in concreto, enti di diritto privato assimilabili alle associazioni¹⁶) o fondazioni. *Nei collegi dei sindaci deve essere, inoltre, assicurata la presenza di rappresentanti delle già menzionate Amministrazioni.*

In particolare, ai Ministeri vigilanti sono affidati specifici compiti e conferiti determinati poteri¹⁷:

1) «Approvazione dei seguenti atti:

- a) *lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;*
- b) *le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti [...]*

2) *Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con [gli altri] Ministeri, può¹⁸ formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con [gli altri] Ministeri [vigilanti], rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva».*

Risulta di assoluta evidenza come la potestà delle Casse privatizzate, debba essere prevista dagli ordinamenti normativi vigenti e che i regolamenti delle singole Casse privatizzate, loro integrazioni o modificazioni, debbano essere oggetto di specifica previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti (anche per la loro conformità a legge).

Sul tema, vedremo, nel prosieguo di trattazione¹⁹, quale sia l'indirizzo consolidato della Suprema Corte di Cassazione in relazione alle delibere e regolamenti delle Casse previdenziali e assistenziali privatizzate (in particolare, a ragione del numero delle sentenze nei diversi gradi di giudizio, nei confronti delle Casse dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti) enti dotati di personalità giuridica e qualificati come enti con forma privata, ma finalità pubblica²⁰.

¹⁵ Art. n. 3, comma 1.

¹⁶ Con la previsione, tra l'altro, della redazione di un bilancio tecnico attuariale (Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, in G.U. 6 febbraio, n. 31) concernente la *Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria* (https://www.covip.it/sites/default/files/legislazione_casse/DM_29_11_2007.pdf).

¹⁷ Art. n. 3, comma n. 2, 3.

¹⁸ Non si tratta di una mera facoltà discrezionale, ma di un preciso obbligo di operare.

¹⁹ V. *infra*, par. n. 5.

²⁰ Si veda, Ordinanza Cass. SS.UU. 2020 n. 7645, <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=../20200401/snciv@sU0@a2020@n07645@tO.clean.pdf> ove: “Questa trasformazione operata dal D. Lgs. n. 509 del 1994, pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che mantiene una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico di assicurare dette prestazioni sociali a particolari categorie di lavoratori (Corte Cost., sentenza n. 7 del 2017, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=7>)”. Sul tema si veda anche REDAZIONE, ASNNIP, Cassa Notariato, Evidenza, Giurisprudenza Sulla Cassa, *La natura delle casse privatizzate nell'ordinanza della Corte di Cassazione*, 16 novembre 2020, ove si precisa che: “secondo la giurisprudenza penale della Corte (Sentenza Sez.VI penale 17 febbraio 2016, n.23236), chi

Sostanzialmente le Casse di cui trattasi, a prescindere dalla loro forma giuridica, sono enti che esercitano una funzione pubblica con le connesse responsabilità civili e penali in capo ai loro gestori e verificatori.

La Corte dei conti, «attraverso la Sezione del controllo sugli enti, “partecipa”, come testualmente dispone – in conformità all’art. 100 Cost. – la l. 21 marzo 1958, n. 259²¹, all’esercizio del controllo pone in essere un controllo successivo che trova nella Costituzione il suo primo riferimento e nel Parlamento il suo primo destinatario²².

La Corte riferisce al Parlamento in ciascun anno avendo a riferimento non solo i documenti di bilancio prodotti dagli enti, ma anche acquisendo dati e informazioni utili a fini della propria attività di referto, **con particolare riguardo alle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione e all’attività dei collegi dei sindaci**²³.

Nello svolgimento del suo compito di controllo la Corte si avvale, dal 2016, del sistema informativo, denominato Sice (acronimo di Sistema informativo controllo enti²⁴), per la trasmissione alla Corte dei conti dei dati di bilancio di tutte le pubbliche amministrazioni controllate ai sensi della l. n. 259/1958 – **quindi, anche delle casse previdenziali dei professionisti** – che consente, tra l’altro, una acquisizione maggiormente rapida dei bilanci di esercizio e della ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’attività di controllo²⁵».

La **Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori** di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è stata istituita dall’art. 56 della l. 9 marzo 1989, n. 88²⁶ che recita:

«1. Il controllo parlamentare sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila: a) sull’efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull’equilibrio delle gestioni e sull’utilizzo dei fondi disponibili anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all’intero settore previdenziale ed assistenziale; b) sulla programmazione dell’attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell’utenza; c) **sull’operatività delle leggi in materia previdenziale** e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell’economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l’attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi. [...]».

È evidente come la gestione di ogni Cassa di previdenza ed assistenza privatizzata debba porre, come detto, il sistema normativo legale a fondamento primario del suo operare e che la relazione annuale di cui trattasi non può tacere sulle modalità con le quali le singole Casse conseguono ed impiegano i risultati della loro gestione, meglio dei flussi di raccolta ed impiego delle risorse.

Infatti, il controllo sull’attività gestoria sulla quale interviene (dovrebbe intervenire) la Commissione parlamentare non può non includere le modalità (conformi a legge) di raccolta ed

determina le scelte di un ente a carattere previdenziale riveste la qualifica di pubblico ufficiale perché la sua attività è esercizio della funzione pubblica inerente al miglior utilizzo di risorse al servizio previdenziale”.

²¹ V. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1958/04/08/058U0259/sg>.

²² Sul tema dei controlli della Corte dei conti, cfr. Sezione del controllo sugli enti. “AUDIZIONE SU INIZIATIVE IN MATERIA DI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI”, Camera dei deputati, Commissione XI Lavoro pubblico e privato (11 aprile 2016), in http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/RepositoryPdf/RivistaCartacea/2016/rivista_1/rivistacdc_1_2_2016_23_02_documentazione_sezioni_del_controllo_sugli_enti.pdf.

²³ Ivi, pag. 469.

²⁴ V. <https://www.corteconti.it/Home/Servizi/Sice>.

²⁵ Ivi, pag. 470.

²⁶ V. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09:88>.

impiego dei fondi. In caso contrario il **controllo** di cui trattasi sarebbe **parziale e privo di necessarie garanzie di un corretto equilibrio prospettico**.

Il **controllo dei Sindaci** (meglio, del Collegio sindacale e dei singoli componenti dello stesso) viene svolto, in particolare, ai sensi degli artt. 2403 e 2403 bis c.c.²⁷, *in primis* sull'osservanza della legge e poi dello statuto dell'ente privatizzato (nel nostro caso anche dei regolamenti della Cassa previdenziale per la quale è chiamato a svolgere i compiti di legge).

Ogni componente del Collegio sindacale (e l'intero organo) deve (dovrebbe) operare nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza (il presidente ed un componente dell'organo sono dipendenti dei rispettivi ministeri vigilanti che approvano i Regolamenti delle Casse previdenziali privatizzate, ed il presidente riferisce in audizione alla Commissione parlamentare (e **questo limita l'indipendenza e la terzietà dei sindaci**) e nell'interesse di coloro che versano i contributi previdenziali alle singole Casse di Previdenza ed assistenza e di coloro che ricevono le prestazioni previdenziali e assistenziali di legge. Nel caso di specie il Collegio è esentato dall'obbligo del controllo contabile *ex art. 2409 bis c.c.*²⁸ essendo tale compito attribuito ad un **revisore legale dei conti** indipendente (iscritto all'apposito Registro nazionale)²⁹.

Infine, abbiamo i professionisti **delegati dagli Ordini** od enti di appartenenza o riferimento professionale, delegati che sono chiamati ad approvare i bilanci di esercizio delle Casse privatizzate di cui sono organo, delegati che nel caso specifico delle Casse dei Commercialisti (dottori e ragionieri), degli Avvocati e dei Notai sono esperti delle materie giuridiche.

Appare evidente come in un "sistema" così vigilato e controllato i contribuenti ed i pensionati delle Casse di Previdenza ed Assistenza privatizzate ripongano estrema fiducia nello stesso. Ma, come recita il proverbio "*fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio*"; in altri termini un necessario scetticismo (controllare è bene e farlo con competenza è un dovere) è di rigore in un sistema misto che si può qualificare pubblico-privato e, quindi, anche permeato da indirizzi di natura politica.

3. Il contributo di solidarietà ed il regolamento *pro-rata*

Il legislatore, nel XXI secolo, è intervenuto diverse volte imponendo contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed eccedenti determinati massimali. In particolare, si ricordano:

1. l'art. 37 della L., 23 dicembre 1999, n. 488³⁰ che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie;
2. l'art. 3, commi 102-103, della L. 24 dicembre 2003, n. 350³¹, in vigore dal 1° gennaio 2004, per un periodo di tre anni (2004-2006),
3. l'art. 1, comma 2, lett. u), della L. 23 agosto 2004, n. 243 (c.d. legge Maroni), legge recante "*norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli*

²⁷ V. <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2403.html#:~:text=Il%20collegio%20sindacale%20vigila%20sull,e%20sul%20suo%20concreto%20funzionamen to.>

²⁸ V. <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2409bis.html>.

²⁹ Che opera in conformità alla disciplina di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_392010_con_1352016.pdf).

³⁰ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999:488>

³¹ <https://web.camera.it/parlam/leggi/03350l.htm>

- enti di previdenza ed assistenza obbligatoria*", che aveva previsto, in via sperimentale, un contributo di solidarietà; la delega è rimasta inattuata³²;
4. l'art. 18, comma 22 *bis*, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014. Le somme trattenute dagli enti dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. *Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n.116 del 2013*³³;
 5. l'art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto, per gli anni 2011-2013 (termine successivamente prorogato per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 590, della L. 27 dicembre 2013, n. 147);
 6. l'art. 24, comma 21, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero), modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il disposto normativo ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (lavoratori dell'ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex INPDAI) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
 7. Successivamente, la l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 486, ha statuito:

*«A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un **contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie**, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.*

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 (che all'art. unico, lett. c include, gli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico[...] i regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti) è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. [...]».

In merito al dettato di questa ultima norma si è aperto un complesso contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, anche in relazione al *contributo perequativo* statuito dall'art. 18, comma 22 *bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, di cui si è detto, promosso dalla Corte dei conti, sezione

³²Sistema pensionistico - Contributo di solidarietà, https://web.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissi/testi/11/11_cap01_sch01.htm#_ftn1.

³³ Di cui *infra*.

giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 20 luglio 2012, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, e due ordinanze del 25 febbraio 2013, rispettivamente iscritte al n. 254 del registro ordinanze 2012 ed ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 2013³⁴.

La Corte costituzionale, come anticipato, ha dichiarato illegittima la norma istitutiva del *contributo perequativo* con sentenza n. 116 del 5 giugno 2013.

Il contenzioso innanzi alla Corte costituzionale inerente alla l. n. 147/2013 si è concluso con la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 5 luglio 2016³⁵ che ha giudicato legittima la norma che è stata applicata dalla Cassa forense dal 2014 al 2016³⁶. È conseguita la legittimità dell'applicazione dello stesso contributo (fissato per legge e per un solo triennio) anche per le altre Casse previdenziali privatizzate.

Come si può evincere da quanto sin qui esposto la disciplina dei contributi di solidarietà a carico dei pensionati ha sempre avuto come base di riferimento una norma di legge e quando questa è stata oggetto di rinvio alla Corte costituzionale la stessa ha valutato la sua eventuale illegittimità.

In relazione alle Casse di previdenza professionali privatizzate si deve rilevare che alcune di esse, sin dal 2004³⁷, in forza di un loro specifico regolamento approvato (avallato) dai Ministeri vigilanti³⁸, hanno trattenuto e trattengono (impongono) ai pensionati un contributo di solidarietà, calcolato con parametri diversificati (in termini di base e percentuali di calcolo).

L'applicazione di **contributi** da parte delle Casse previdenziali privatizzate **a titolo di solidarietà e non in forza di legge** è stata, come vedremo³⁹, **costantemente censurata dalla Magistratura**.

Per quanto concerne il tema del calcolo delle pensioni in osservanza del principio del c.d. **regolamento pro-rata** questo si pone sia in termini di calcolo sia di diritto.

Il **regolamento pro-rata** nasce per l'adeguamento del calcolo delle pensioni da erogare ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate, con il passaggio per legge (la citata riforma Dini) da un sistema di calcolo delle pensioni con il metodo retributivo (che assumeva a riferimento i redditi migliori del singolo professionista) ad un sistema di calcolo fondato sul metodo contributivo (ancorato ai contributi versati in determinati periodi di tempo dai quali vengono estrapolati, per la base di calcolo, quelli più elevati conseguiti per un periodo di tempo inferiore a quello totale assunto a riferimento e che costituisce base per i calcoli del quantum pensionistico) dai singoli professionisti iscritti alle Casse privatizzate⁴⁰. Questo **osservando uno spartiacque imposto dalla legge a tutela dei diritti quesiti: pensionati che hanno maturato il diritto all'erogazione della pensione prima del 2007 e pensionati che lo hanno maturato dal 2007**⁴¹.

³⁴ <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=116>, ove: “[...] il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che **il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita** (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché **il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro**.

Va, quindi, pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del d. l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato dall'art. 24, comma 31 bis, del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011”

³⁵ V. <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=173>. In dottrina v. F. CANNATA, *Contributo di solidarietà 2014: i pensionati d'oro tornano all'attacco. Alcune riflessioni in vista della pronuncia della Consulta*, 3 febbraio 2016, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/cannata.pdf>.

³⁶ Il rinvio è ai Bilanci dell'ente chiusi al 31 dicembre 2015 (<https://www.cassaforense.it/media/7971/cf-bilancio-di-esercizio-2015.pdf>) e 2017 (<https://www.cassaforense.it/media/7702/bilancio-sociale-2017-cf.pdf>).

³⁷ Così per la CNPADC e la PNRR.

³⁸ E non in forza di legge.

³⁹ V. *infra*, par. 4.

⁴⁰ Per le modalità di calcolo il rinvio è a M. IACOVIELLO, *Il calcolo della pensione dei liberi professionisti ed il principio del pro-rata*, cit.

⁴¹ *Ibidem* al par. *Il principio del pro-rata prima e dopo il 2007*.

Esaminiamo ora lo scenario giurisprudenziale a cui ci siamo riferiti.

4. Gli orientamenti giurisprudenziali

A monte della nostra esposizione sugli orientamenti giurisprudenziali si deve porre il giudizio della Corte costituzionale in tema di principi inviolabili. Il nostro riferimento è alla Sentenza n. 275 del 16 dicembre 2016⁴² dalla quale emerge, in modo inconfutabile che “è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio (degli enti), e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Ciò significa che si pone in secondo piano, rispetto ai diritti inalienabili ed incompressibili dei soggetti che li vantano a norma di legge, il conseguimento di un pareggio presente o prospettico dello stesso bilancio (dell’ente e) dello Stato (ex art. 81 della Costituzione repubblicana vigente) e tra questi diritti fondamentali vi sono anche il diritto alla pensione (artt. 36 e 38 Cost.) e il diritto alla perequazione annuale delle pensioni (ex sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della stessa Corte costituzionale⁴³)

Gli orientamenti giurisprudenziali consolidati a cui ci riferiamo sono quelli della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ed oggetto, generalmente, di richiamo in dottrina o di commento sui principali quotidiani.

Tra questi pronunciamenti, dall’elenco di seguito indicato, abbiamo selezionato quanto abbiamo ritenuto di portata decisiva non solo per la CNR e la CNPADC, ma per l’intero sistema previdenziale privatizzato. Questo al fine di sottolineare gli eventuali comportamenti *contra legem*, commissivi ed omissivi, degli enti gestori delle suddette Casse e dei soggetti preposti alla vigilanza e controllo degli stessi.

Le sentenze e ordinanze, più significative, della Suprema Corte⁴⁴ ed espressione di consolidato orientamento, oggetto di citazione o richiamo in dottrina sono le seguenti:

- a. in relazione al tema della trattenuta ai professionisti pensionati delle Casse di previdenza privatizzate a titolo di un contributo di solidarietà non statuito per legge, ma frutto di deliberazioni di singole Casse privatizzate (ancorché avallate dai Ministeri vigilanti), si richiamano le seguenti, riportandone le motivazioni:
 - i. **Sentenza n. 7516 del 23/03/2017** avverso la C.N.P.A.D.C.⁴⁵, ove:

«[...]10. Circa il potere degli enti privatizzati di emanare previsioni regolamentari la giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata **fin dalla sentenza n. 7010 del 05/04/2005** affermando che **in relazione alla "potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati, le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** (artt. 2 e 3 D. Lgs. n.509 del 1994) **non hanno attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni** (v. Corte Cost. n. 248 del 1995 e n.15 del 1999), **né sulla normativa in materia di**

⁴²V. <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=275>, p.to. n. 11.

⁴³ In <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=70#dispositivo> e nota di F. Abruzzo, presidente di UNPIT (Unione Nazionale Pensionati per l’Italia) in <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23133>

⁴⁴ Si ricorda, per quanto occorrer possa, la funzione nomofilattica delle sentenze della Suprema corte (v. *ex multis*, recentemente, G. MICCOLIS (professore ordinario di Diritto processuale civile dell’Università del Salento), *Nomofilachia, Sezioni Unite e questione di "particolare importanza"*, *Questione giustizia*, 3 novembre 2020, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/nomofilachia-sezioni-unite-e-questione-di-particolare-importanza> e, dello stesso autore, *La funzione nomofilattica della Cassazione (A margine del “PROGETTO ESECUZIONI”)*, *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, Pacini giuridica, Pacini editore s.r.l., Pisa, 2020, <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2020/10/Miccolis.pdf>.

⁴⁵REDAZIONE, *Previdenza & Giustizia. Le casse non hanno poteri parlamentari* <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23526%20>.

contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi, eventualmente, già disponessero, sulla base della normativa preesistente.

La legge n.335 del 1995 ha, poi, perfezionato le disposizioni dirette alla garanzia di stabilità di bilancio dei predetti enti, attribuendo incisivi poteri in materia di contributi e prestazioni quali si evincono dal riferimento, sub art. 3, comma 12, legge n. 335 cit., alla "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti".

Ne consegue che, alla stregua del tenore letterale della menzionata disposizione, **i poteri attribuiti riguardano i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione. Né tale conclusione è smentita dalla successiva disposizione dello stesso comma, in materia di pensionamenti anticipati di anzianità, per i quali è prevista, con efficacia non retroattiva, l'estensione di disposizioni sui requisiti minimi di età e di contribuzione di cui dall'art. 1, commi 17 e 18, della citata legge n.335 del 1995.**

11. Sulla stessa scia si collocano tutte le successive sentenze (cfr. n. 20235/2010, n.13607/2012, 14/2015) le quali hanno ribadito **l'illegittimità delle deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato.**

12. In particolare questa Corte con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009 ha stabilito che in materia di trattamento previdenziale, **gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati.[...]**».

ii. **Ordinanza n.7568 del 23/03/2017** avverso la CNPR, ove:

«[...] **deve essere richiamato quanto affermato** in controversia del tutto sovrapponibile da questa Corte **nella pronunzia del 6.4.2016 n. 6702**, in base a principi ed argomentazioni del tutto condivisi da questo Collegio; che è stato rilevato come, anche in relazione ad analoga questione riguardante la Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, con la **sentenza n.25212 del 30/11/2009**, sia stato affermato che **"in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo) - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati"**; che nello stesso senso si sono pronunziate Cass. 25029 e n.25030 del 2009, nonché Cass., Sez. 6, n. 2749 del 2013, Cass. 56 del 2015, e che analoghi principi sono enunciati nelle **sentenze n. 25895, n.26032, n. 26943 del 2014** con riguardo a controversie nelle quali era parte la odierna ricorrente e, da ultimo, da Cass. 6.4.2016 n. 6702 cit. [...]

La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi **"l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto"** (Corte Cost. 10.2.1993 n. 39, 26.1.1994 n.6, 28.2.1997 n. 50, 23.12.1997 n. 432, 22.11.2000 n. 525) e che questo limite costituzionale imposto al legislatore induca, a maggior ragione, a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto **infralegislativo**,

amministrativo) o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro, con riguardo) a pensioni non ancora maturate, in quanto in tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici [...].

[...] Il contributo straordinario di solidarietà, previsto dall'art. 40 del Regolamento, rappresenta una misura adottata in violazione del principio della riserva di legge ai sensi dell'art. 23 Cost, posto che la delegificazione, con attribuzione della potestà normativa alle singole casse, deve ritenersi riguardare la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, da adottarsi comunque nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate».

iii. **Sentenza n. 31875 del 10 dicembre 2018, avverso la C.N.P.A.D.C., ove:**

«[...] Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa Cassa commercialisti (Cass 25212/09) che "L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d. lgs n 509/1994 ad 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti").

Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.

Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una "variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".

La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".

Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro-rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.[...]

Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro-rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)».

[...] Deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto [...] esso [...] non può essere ricondotto ad

un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore».

iv. **Sentenza n. 41320 del 23/12/2021, avverso alla C.N.P.A.D.C., ove:**

in relazione ai motivi (gli stessi costantemente sostenuti nel tempo) posti dalla Cassa a fondamento del suo ricorso e così individuati:

- a. *«violazione e falsa applicazione della L. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della CNPADC, art. 22 e le Delib. 28 ottobre 2008 e 27 giugno 2013, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, del D.L. n. 201 del 2001, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale, assumendo che la disposizione regolamentare è rispettosa degli ambiti di autonomia assegnati alle Casse privatizzate, del principio del pro-rata nonché delle garanzie costituzionali;*
- b. *violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, artt. 1, comma 488, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della CNPADC e le Delib. 28 ottobre 2008 e 27 giugno 2013, [...] lamentando la non conformità a diritto del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordine alla non riconducibilità della previsione del contributo di solidarietà ai provvedimenti volti ad assicurare alle Casse privatizzate un equilibrio finanziario di lungo termine»;*

la Suprema Corte ha sentenziato *«che gli stessi si rivelano infondati alla luce dell'orientamento accolto dalla Corte e da ultimo ribadito con la sentenza n. 31875 del 10.12.2018 (alle cui argomentazioni la stessa si richiama integralmente)».*

In sostanza, la Suprema Corte, sul tema del contributo di solidarietà imposto dalle Casse previdenziali privatizzate⁴⁶, richiamandosi ai fondamenti della disciplina normativa in tema

⁴⁶ Lo stesso dicasi, tra le altre, per la Cassa Forense e per l'INPGI.

Per la Cassa forense, si veda, ad es., Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 05/02/2020) 25/08/2020, n. 17702, ove: *«la potestà di adottare delibere contenenti disposizioni derogatorie alle norme di legge vigenti è stata attribuita agli enti in questione al fine precipuo di assicurare l'equilibrio di bilancio nell'arco di tempo prescritto dal legislatore (così, in particolare, l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 509/1994, e l'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006): prova ne sia che questa Corte di legittimità ne ha ricavato un principio tendenziale di tipicità degli atti che a tanto possono provvedere, identificandoli sostanzialmente in provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, salvo il rispetto del principio del pro rata (così, espressamente, Cass. n. 24202 del 2009, cit.), ed escludendo, per contro, che la potestà derogatoria si estenda ad es. all'imposizione di una trattenuta (anche sub specie di contributo di solidarietà) su trattamenti che siano già stati determinati in base ai criteri ad essi applicabili, atteso che tali atti darebbero luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata invece al legislatore (così, da ult., Cass. n. 31875 del 2018)»*, in <https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-25-agosto-2020-n-17702-san-zione-amministrativa-pecuniaria-per-omessa-comunicazione-dei-redditi-professionali/>.

Per l'INPGI il rinvio è a P. FRANZ, Contributo di solidarietà, giornalisti contro la legge, come impugnarlo, 30 Settembre 2016 - 24 Febbraio 2017, <https://www.blitzquotidiano.it/opinioni/pierluigi-franz-opinioni/contributo-di-solidarieta-giornalisti-contro-la-legge-come-impugnarlo-2557490/>, ove la sottolineatura è la seguente: *«La maggioranza del CdA INPGI, giovedì 29 settembre 2016, ha voluto reintrodurre dal 2017 sulle pensioni dei giornalisti in corso di pagamento», e poi: «Per ben 3 volte la Corte di Cassazione ha già bocciato quello stesso “contributo di solidarietà” perché un ente previdenziale privatizzato non può tagliare i vitalizi, perché ciò spetta eventualmente solo al Parlamento».* Delle tre sentenze a cui l'Autore si riferisce quella della Corte di Cassazione è la n. 53 dell'8 gennaio 2015 nella quale: *«il «[...]...limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate»; è stato pertanto enunciato il principio secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost.,*

di poteri assegnati ai suddetti enti (e non solo per la C.N.P.A.D.C. e la P.N.R.), ha mantenuto costante il proprio orientamento.

Tuttavia, come rimarcato in dottrina⁴⁷, la CNPADC ha reiterato i comportamenti censurati dalla Suprema Corte:

In spregio della costante giurisprudenza della Cassazione, con la deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017, la Cassa ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023, (essendo stata respinta dalla Cassa la richiesta di revoca della delibera avanzata da alcuni pensionati al Consiglio di Amministrazione della Cassa). I pensionati hanno avuto contezza del prolungamento per prelievo per un ulteriore quinquennio soltanto dall'esame del cedolino della pensione relativo al mese di gennaio 2019, poiché la Cassa si è ben guardata dal dare tempestiva comunicazione della detta deliberazione agli interessati

b. in relazione alla corretta applicazione del calcolo del *pro-rata* (prescindendo dagli effetti conseguenti sullo stesso calcolo dall'applicazione dell'illegittimo contributo di solidarietà) il riferimento primario va (*ex multis*) ai seguenti pronunciamenti:

i. **Sentenza Cass. SS.UU. 08/09/2015 n. 17742⁴⁸**, avverso la P.N.R. nella quale vengono enunciati i seguenti principi di diritto applicabili a tutti gli enti di previdenza privatizzati (pag. n. 13, n. 18):

*A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 (legge di riforma del regime pensionistico obbligatorio e complementare), **gli enti di previdenza privatizzati** di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) **non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti** (quale la Delib. 28 giugno 1997, del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31.07.97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) **che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata**, previsto dalla stessa L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, **in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.***

*B) Nel regime previdenziale dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), **per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509** (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali⁴⁹) **ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella formulazione originaria, che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro-rata (pro-rata rigido).***

*C) Nel regime previdenziale e per gli enti indicati al capo che precede, **per i trattamenti pensionistici maturati dal 1 gennaio 2007 in poi trova applicazione la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, nella formulazione introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, che prevede che***

nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo" (cfr. Cass., n. 11792/2005; Cass. n. 25029 del 2009; Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 20235 del 2010; Cass. N. 8847 del 2011; Cass. n. 13067 del 2012; Cass. n. 1314 del 2014)».

⁴⁷ STUDIO LEGALE BOER Commercialisti in pensione: la nuova proroga "illegittima" per un ulteriore quinquennio (2019 – 2023) del contributo di solidarietà a carico dei pensionati, già dichiarato illegittimo dalla consolidata giurisprudenza della cassazione, 30 aprile 2019, <http://new.studioboer.it/blog/commercialisti-in-pensione-la-nuova-proroga-illegittima-per-un-ulteriore-quinquennio-2019-2023-del-contributo-di-solidarieta-a-carico-dei-pensionati-gia-dichiarato-illegittimo-dalla-consolidata-giurisprudenza-della-cassazione>.

⁴⁸ V. https://www.iacoviello.it/wp-content/uploads/2020/09/Cass-SU-2015_17742.pdf

⁴⁹ Ed ovviamente delle altre Casse previdenziali privatizzate i cui pensionati sono professionisti non più attivi o che sono attivi, ma percepiscono le c.d. pensioni anticipate sul fondamento dell'avvenuta osservanza di prefissate regole di tempo e di versamento dei contributi previdenziali fissati per le singole Casse.

gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 1 gennaio 2007 (pro-rata attenuato), sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006⁵⁰, ai sensi della L. n. 296 del 2006, detto art. 1, comma 763, ultimo periodo, come interpretato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

D) Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali), [...], non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma in quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.

ii. **Ordinanza della Cassazione del 21 marzo 2019, n. 8020⁵¹ avverso la P.N.R., ove:**

La giurisprudenza di questa Corte, nel ricostruire il succedersi degli interventi legislativi inerenti all'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 ha, in sintesi, consolidato i seguenti principi:

- *la garanzia costituita dal principio c.d. del pro-rata – il cui rispetto è prescritto ex art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 per le casse privatizzate ex D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse” (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez. 6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez. 6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015). [...]*
- *Spetta [...] alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche (sentenze n. 273 del 2011, punto 4.2. del “Considerato in diritto”, e n. 94 del 2009, punto 7.2. del “Considerato in diritto [...]); nel caso di specie, alla luce della portata generale delle modifiche al sistema pensionistico sottostanti [...]*
- *Va, inoltre, disatteso il profilo secondo cui il nuovo regime del pro-rata andrebbe applicato solo alle pensioni erogate su contribuzione successiva all'1.1.2007 o, comunque, non andrebbe applicata a chi aveva già maturato l'anzianità contributiva minima per ottenere la prestazione alla stessa data, e ciò in continuità con quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 19544 del 2016 [...].*

Nello scenario giurisprudenziale sin qui rappresentato dobbiamo fare richiamo all’“orientamento favorevole agli assicurati” (i soggetti che versano contributi previdenziali alle Casse di Previdenza) ed al concetto di “maturato previdenziale”.

Un ruolo essenziale in materia è quello che riveste la Sentenza Cass. 13/11/2014, n. 24221⁵², da cui si trae:

⁵⁰ La norma in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

⁵¹ V. <https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-ordinanza-21-marzo-2019-n-8020-violazione-del-principio-del-pro-rata/>.

⁵² V. <https://www.iacoviello.it/wp-content/uploads/2020/10/Cass.-2014-n.-24221-pro-quota-Giud.-Amoroso.pdf>.

- a. ***L'orientamento favorevole agli assicurati*** - più volte ribadito (cfr. Cass. Sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. Sez. lav. 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez. 6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607) – è risultato fissato nel seguente **principio di diritto**:

Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763 (legge finanziaria 2007).

La garanzia costituita dal principio c.d. del pro-rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 - nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. [...]

Principio questo confermato anche di recente (Cass. sez. 6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520 [...])

Il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha trasformato in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui la Cassa suddetta.

[...] tale decreto legislativo, in questo contesto profondamente riformato, ha posto alle nuove Casse "privatizzate" l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con il predetto D. Lgs., art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte sub primaria (il Regolamento della Cassa e le delibere in materia di contributi e prestazioni che si saldavano al decreto ministeriale di approvazione) ad introdurre norme generali ed astratte. A tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti" (Cass. sez. lav. 16 novembre 2009, n. 24202) [...]

Occorre tener conto del carattere tutt'affatto speciale dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati nella formazione, dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, e "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite" (C. cost. n. 376 del 2002).

Tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale di tal che la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione. Si ha pertanto che, quando il legislatore "delegante" ha inteso assegnare alla fonte sub primaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente (ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 27, facoltizzati a dettare norme "anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano").

Ciò invece l'art. 2, comma 2, cit. in realtà non ha affatto previsto e quindi l'emanando Regolamento della Cassa e le sue delibere in materia di contributi e prestazioni non erano facoltizzati a derogare a disposizioni dettate proprio per le Casse "privatizzate", quale poi sarebbe stata la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l'esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.

Quanto sin qui esposto potrebbe essere ritenuto, pur utile per la rappresentazione di uno scenario normativo e giurisprudenziale di riferimento delle Casse Previdenziali privatizzate, privo di interesse pratico contenuto, ma al contrario, è testimonianza sia di:

1. una limitata conoscenza da parte dei professionisti pensionati (irrilevante il caso delle "pensioni anticipate" assimilate dalla Suprema corte (e non solo da quella) alle pensioni "ordinarie") e di un'estrema fiducia nei comportamenti dei gestori e verificatori dei loro

bilanci annuali, nonché dei recentemente introdotti *Reputational report* (CNPADC) e bilanci sociali (CNPR, CF),

2. un sostanziale disinteresse dei Ministeri vigilanti e della stessa Commissione parlamentare di vigilanza su detti enti, a tacere della Corte dei conti (che approva i bilanci annuali) alle norme regolatrici delle suddette Casse previdenziali, pur dichiarata la loro funzione pubblica.

Detti comportamenti commissivi ed omissivi non possono non generare effetti sui bilanci annuali delle Casse di Previdenza privatizzate. Tuttavia, si deve osservare che, nella costanza dei comportamenti in questione, nelle relazioni di gestione di accompagnamento dei bilanci civilistici si ribadisce costantemente la legittimità dei contributi di solidarietà la cui trattenuta viene operata in forza di Regolamento, l'esistenza di un contenuto numero di cause civili e di rimborsi effettuati solo ai pensionati che hanno intentato causa con soccombenza della Cassa previdenziale di riferimento e non a tutti i pensionati cui competerebbe il rimborso in via automatica.

Eppure, nella consapevolezza dell'illecito, il prelievo continua ad essere operato, indubbie le responsabilità non solo di amministratori, sindaci, revisori legali e degli stessi delegati dagli Ordini professionali, soggetti che non possono non sapere dell'illegittimità di tali trattenute. Prova ne è il fatto che in sede di soccombenza in giudizio (della CNPADC e CNPR), talvolta del Tribunale competente, talaltra della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione, si effettua il rimborso disposto dai giudicanti, con i relativi interessi⁵³. Tuttavia, si assiste al fenomeno della ripresa della ritenuta a questo titolo nello stesso cedolino della pensione nel quale risulta effettuato il predetto rimborso.

La consapevolezza del comportamento illegittimo risulta da quanto posto in essere, almeno dalla CNPADC per il periodo 2004 -2008. Infatti, alle istanze di iscritti a questa Cassa formulate nel 2007, con la richiesta di indicazione *della disposizione di legge, regolamento od altro provvedimento di Stato o di altro soggetto dotato di poteri impositivi a tale titolo venisse operata la trattenuta a tale titolo*, si rispose prima allegando il testo del Regolamento della stessa Cassa e poi, nell'aprile 2010 con il seguente testo (della Direzione studi, affari legali e generali)⁵⁴:

Il consiglio di amministrazione ha recepito il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di contributo di solidarietà tenendo comunque conto dei criteri di gradualità e di equità tra le generazioni richiamati dalla modifica normativa introdotta dall'art. 1, comma 763 della legge finanziaria 2007.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo per il periodo 2004 – 2008 sulle pensioni in essere al momento della entrata in vigore della modifica della L. n. 335/95 operata dall'art.1. comma 763, della legge finanziaria 2007 e viceversa di ritenere legittimamente applicato il contributo di solidarietà 2004 – 2008 sulle pensioni con decorrenza dal 01/01/2007.

Sulla base dei medesimi principi il Consiglio ha altresì ribadito la legittima applicazione del contributo di solidarietà per il quinquennio 2009 –2013 su tutte le quote di pensione erogate a partire dall'uno gennaio 2009. [...].

Si segnala infine che, ancorché i tempi di rimborso siano condizionati dalla quantità e articolazione delle tipologie di prestazioni pensionistiche erogate, si procederà comunque alla restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà 2004 – 2008, maggiorate degli interessi [... legali...] entro il primo semestre del 2010, in un'unica soluzione, unitamente al rateo di pensione maturando. [...].

Nonostante l'orientamento giurisprudenziale in materia, come abbiamo visto, sia rimasto costante nessuna iniziativa ulteriore venne realizzata dalle Casse previdenziali privatizzate e nessuna iniziativa di censura venne assunta nei confronti dei soggetti ed enti vigilanti e di controllo.

⁵³ Caso noto è quello del Tribunale di Milano (si veda la circolare del **Comitato Nazionale Tutela Professione Dottore commercialista – Sezione Previdenza**, sede in Milano, indirizzata ai “*Collegi Delegati della Cassa di Previdenza*” in data 12 luglio 2006, che riporta il seguente dispositivo: “*in accoglimento dei ricorsi depositati dai ricorrenti indicati in epigrafe, riconosciuta la illegittimità del contributo di solidarietà applicato alle pensioni dei ricorrenti stessi, condanna la cassa alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo dall'1/1/2004 alla data odierna oltre interessi legali*”.

⁵⁴ Si tratta di un estratto.

A ciò si deve aggiungere che le costantemente testimoniate dalle sentenze della Suprema Corte ed ancor prima dai Tribunali e Corti di appello, nei confronti delle Casse privatizzate (in particolare CNPADC e CNPR) in tema di violazione delle regole tecnico-giuridiche dell'applicazione *del pro-rata* (applicazione di massimali) sono rimaste inascoltate, violati i diritti di migliaia di professionisti pensionati, esponendo, di conseguenza tutti i soggetti committenti, vigilanti, verificatori alle conseguenze sanzionatorie di legge, liti sostanzialmente temerarie quelle coltivate dalle predette Casse di Previdenza privatizzate, con la conseguente distruzione di risorse a ragione dei costi legali e procedurali, posti a loro carico, in genere, anche i costi legali dei professionisti attori nei procedimenti attivati a tutela dei loro diritti.

6. Conclusioni

La materia del sistema previdenziale, in parte pubblico ed in parte privatizzato nelle forme e con determinati livelli di autonomia, ma sostanzialmente perseguitante interessi pubblici diffusi, dal punto di vista del sistema normativo si presenta assai complessa nei suoi equilibri non solo sociali, ma anche finanziari e quindi economici.

Il fondamentale principio del non finanziamento pubblico delle Casse di Previdenza privatizzate con il sistema legislativo si traduceva nell'autonomia di perseguire l'equilibrio finanziario delle suddette Casse, ma entro certi limiti. Tali limiti imponevano un sistema di equilibrio finanziario di lungo periodo e tale equilibrio si realizzava (e si realizza) con un'attenta programmazione (di lungo periodo e su base attuariale) dei flussi di raccolta dei contributi versati dai professionisti iscritti alle Casse privatizzate di riferimento e correlati impieghi.

Le Casse privatizzate hanno interpretato con una personalissima elasticità il principio di equilibrio di cui si è detto, equilibrio fondato sul pareggio del bilancio tecnico che teneva conto non solo del passato per competenza economico-finanziaria, ma prospettico alla luce delle aliquote contributive (sulle quali le Casse potevano e possono operare in forza di legge), del rendimento degli impieghi e di una corretta gestione delle risorse amministrate da dette Casse.

Ciò che la legge di privatizzazione di un certo numero di Casse previdenziali aveva disposto era il divieto di introdurre nuove forme di imposizione contributiva ed al contempo consentiva una rimodulazione delle aliquote contributive cui venivano (e vengono) chiamati gli iscritti alle Casse privatizzate. Al contempo le norme di legge imponevano la salvezza dei diritti quesiti nel passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo e l'individuazione di parametri temporali e di aliquote contributive prestabiliti.

L'esame condotto ha evidenziato la lesione dei diritti dei pensionati delle Casse Previdenziali privatizzate con l'applicazione, a mezzo di regolamenti interni delle Casse privatizzate e con violazione di legge, di contributi di solidarietà diversi da quelli (temporanei) di legge e integrativi o sostitutivi degli stessi e di calcoli del regolamento *pro-rata* con l'applicazione di massimali non previsti da alcuna norma di legge.

Le Casse Previdenziali privatizzate si sono attribuite poteri di legge, di cui non disponevano e non dispongono, condannati costantemente i loro comportamenti dal sistema giudiziario, assenti, di converso, censure di qualsiasi natura da parte di tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono stati demandati, per legge, compiti di vigilanza e controllo, compiti non svolti.

Franco Pontani

Documenti di riferimento non pubblicati in articoli o in siti web

COMITATO NAZIONALE TUTELA PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA

Sezione Previdenza

Sede: Milano – P.le P.ssa Clotilde 6 – 20121 Milano – Tel. 02 6595771 – fax 02 6552229
Segreteria: Mantova – Via Bonomi 4/c – 46100 Mantova – Tel. 0376 362817 – fax 0376 221500
Sito internet: www.comitatotutelaprodocom.it
E-mail: info@erosprina.191.it

Milano, 12 luglio 2006

Ai Colleghi Delegati della Cassa di Previdenza

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

LA SPALLATA DI MILANO

Premessa

Siete freschi dall'aver approvato il bilancio 2005 ed avrete ben presente i valori fondamentali:

- Utile netto (avanzo corrente)	€ 287.224.511	(previsto € 180.470.000)
- Provento contributo Solidarietà	€ 4.542.025	(1,58%)

Abbiamo già ricordato in messaggi precedenti che la rabbia dei giovani, convinti di dover pagare le pensioni erogate dalla Cassa con i loro contributi, venne efficacemente esplicitata dal Presidente UGDC, che il luglio scorso (s)qualificò gli organi che avevano amministrato la Cassa fino al 2000, di "scelleratezza, "non sempre di cattiva fede" e "di scarsa perizia". Ciò nel corso di un'audizione avanti la competente Commissione Parlamentare, presieduta dall'On.le F.M. Amoroso.

La situazione attuale

Decine di pensionati, tra i quali un ex Presidente della Cassa ed ex Consiglieri premiati nel 2000 per "l'attività svolta a favore della Cassa", incolpati di un dissesto inesistente, si sono ribellati, contestando la legittimità del Contributo di Solidarietà.

Dopo le sentenze favorevoli per due colleghi di Monza e cinque di Parma, giovedì scorso l'attesissima sentenza del Tribunale di Milano, riguardante 24 colleghi. Ecco il dispositivo:

→ *"In accoglimento dei ricorsi depositati dai ricorrenti indicati in epigrafe, riconosciuta la illegittimità del contributo di solidarietà applicato alle pensioni dei ricorrenti stessi, condanna la cassa alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo dall'1/1/04 alla data odierna oltre interessi legali. Compensa le spese di lite"* ←

N.B. Tutte le sentenze sopra citate sono la conclusione di ricorsi affidati all'Avv. Anna Campilli di Parma.
ATTENZIONE: Niente merito, ma solo motivi di illegittimità.

Insistiamo nel sostenere che, allorché il Consiglio deliberò il Contributo in questione, era obnubilato.

Il Presidente Pastore ha affermato nella penultima assemblea che "le sentenze contrarie assumono particolare importanza in quanto rischiano di minare la validità della riforma tutta".

Replichiamo rilanciando la qualifica di "baggianate" ad affermazioni del genere, altro che definire "baggianate" le nostre precedenti considerazioni in proposito (per maggiori chiarimenti, interpellare Italo Corradi).

La fusione ventilata e latente

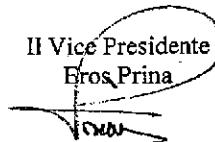
L'articolo che Il Sole 24 Ore di sabato 8 luglio ha dedicato al bilancio della Cassa, conclude con un'affermazione oscura riferita "agli effetti dell'Albo Unico" ove si apprende che "si sta lavorando per definire l'assetto della previdenza ... cercando di definire criteri comuni per quantificare il debito latente (SIC) dei due Enti (Dottori e Ragionieri) derivante dal vecchio regime retributivo".

Capito? Non sono le rispettive situazioni patrimoniali e i rendiconti economici, attuali ed in prospettiva, da raffrontare, bensì due entità evanescenti ed indefinibili, e queste sì che sono baggianate.

Il problema è serio e la tendenza è preoccupante: ma noi, e molti di Voi, siamo sempre in guardia convinti che la Cassa unica sia comunque inattuabile.

Buone vacanze e cordialità.

Il Vice Presidente
Eros Prina





CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

00187 ROMA – Via della Purificazione, 31



1
RW1000535140010006 01 M103
01023291 MEA07111005480
177 1 DC0051352

Roma, 12 aprile 2010

Oggetto: contributo solidarietà

Il Consiglio d'Amministrazione ha recepito il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di contributo di solidarietà, tenendo comunque conto dei criteri di gradualità e di equità tra le generazioni richiamati dalla modifica normativa introdotta dall'art. 1, comma 763, della Legge Finanziaria 2007.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, per il periodo 2004-2008, sulle pensioni in essere al momento della entrata in vigore della modifica della L. n. 335/95, operata dall'art. 1, comma 763, della Legge Finanziaria 2007 e, viceversa, di ritenere legittimamente applicato il contributo di solidarietà 2004-2008 sulle pensioni con decorrenza dal 01/01/2007.

Sulla base dei medesimi principi, il Consiglio ha altresì ribadito la legittima applicazione del contributo di solidarietà per il quinquennio 2009-2013 su tutte le quote di pensione erogate a partire dal 1/1/2009.

Si segnala infine che, ancorché i tempi di rimborso siano condizionati dalla quantità e articolazione delle tipologie di prestazioni pensionistiche erogate, si procederà comunque alla restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà 2004-2008, maggiorate degli interessi sopra indicati, entro il primo semestre del 2010, in un'unica soluzione, unitamente al rateo di pensione maturando.

Distinti saluti.

DIREZIONE STUDI, AFFARI LEGALI E GENERALI

Sandro Nardi

**All the contents are protected by copyright.
No part can be copied without the Editor in Chief's and Author's permission.**

**Pontani e Associati S.A.S. di Franco Pontani e C.
Cap. Soc. € 120.000 (centoventimila) - REA Milano 1047300 - R.I./C.F./P.I. 04847510155
Sede Legale, Direzione e Amministrazione: 20121 Milano - Piazza Castello n. 5
* Direttore Responsabile: Dott. Franco Pontani
Registered by the Cancelleria del Tribunale di Milano n. 5 del 9 gennaio 2015
E-mail: franco.pontani@outlook.com**